



## Convivenza di fatto

### Legge n. 76 del 20 maggio 2016

Dal 5 giugno 2016 c'è la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel Comune e coabitanti.

#### **Impedimenti**

Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.

#### **Diritti e doveri**

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti, tra gli altri i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto), in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie. Inoltre, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto; viene pure stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.r.p. qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza. Se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno.

Infine, nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite.

Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

#### **Costituzione della convivenza di fatto**

Se gli interessati coabitano e pertanto hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione, disponibile sul sito o presso l'Ufficio Servizi Demografici.

In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.

La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambe le parti.

#### **Cessazione della convivenza di fatto**

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:

- α se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
- α nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
- α qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'Ufficio debita comunicazione all'altra parte.

La dichiarazione per la costituzione e di cessazione della convivenza possono essere presentate in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):

- α **consegna diretta** all'Ufficio Servizi Demografici, anche da parte di un solo componente la convivenza, purché munito, oltre che del proprio documento identificativo, della copia fotostatica di quello della persona assente;
- α **spedizione a mezzo lettera raccomandata** all'indirizzo:  
Comune di Villa Carcina - Ufficio Anagrafe  
Via XX Settembre n.2  
25069 Villa Carcina  
allegando le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei due interessati;
- α **trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata** insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità alternative:
  - via fax al numero 0308984306;
  - via posta elettronica all'indirizzo [anagrafe@comune.villacarcina.bs.it](mailto:anagrafe@comune.villacarcina.bs.it);
  - via pec all'indirizzo [comunevillacarcina@legal.intred.it](mailto:comunevillacarcina@legal.intred.it)

#### **Contratto di convivenza**

I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in anagrafe, ai fini dell'opponibilità ai terzi.

La trasmissione potrà essere effettuata:

- α **spedizione a mezzo lettera raccomandata** all'indirizzo:  
Comune di Villa Carcina - Ufficio Anagrafe  
Via XX Settembre n.2  
25069 Villa Carcina  
allegando le copie fotostatiche dei documenti d'identità dei due interessati;
- α per **posta elettronica certificata** all'indirizzo [comunevillacarcina@legal.intred.it](mailto:comunevillacarcina@legal.intred.it) firmando digitalmente i documenti.

Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.